

**COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA**

Provincia di Cremona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE****Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica****OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno **duemilaventitre** addì **tredecim** del mese di **marzo** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

<b>P</b>	<b>Agostino Guerini Rocco</b>	<b>SINDACO</b>
<b>A</b>	<b>Eugenio Dede'</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>P</b>	<b>Raffaele Carrara</b>	<b>VICE SINDACO</b>
<b>P</b>	<b>GIAN ATTILIO PUERARI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
<b>P</b>	<b>SAMUELE RIBOLI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
<b>P</b>	<b>Roberto Thevenet</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
<b>P</b>	<b>ENRICA PAVESI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
<b>P</b>	<b>GIUSEPPINA FORCATI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
<b>P</b>	<b>MAURIZIO LUPO PASINI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
<b>P</b>	<b>Gian Pietro Denti</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
<b>A</b>	<b>CAROLINA MIRAGOLI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>

**PRESENTI n. 9****ASSENTI n. 2.**

Assiste il Segretario Comunale Massimiliano Dott. Alesio.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N .8 DEL 13-03-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 04-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Massimiliano Alesio

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art. 97, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che *“Il Comune e la Provincia hanno un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ...”*.
- L'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede che *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”*.
- L'art. 98, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che *“I Comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia”*.
- L'art. 10, comma 1, del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, recante disposizioni regolamentari in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, prevede che *“I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria”*.

DATO ATTO che è attualmente vigente una convenzione di segreteria di classe II, con scadenza naturale in data 31.12.2023, tra i Comuni di: Trescore Cremasco, Pianengo, Izano, Casale Cremasco-Vidolasco, Ricengo.

RILEVATO che, in materia di composizione e costituzione delle segreterie convenzionate, sono intervenuti numerosi Decreti Ministeriali. Precisamente:

- ✓ Il Ministero dell’Interno, con il Decreto 21 ottobre 2020 (*Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale*), all’articolo 2, comma 1°, ha stabilito che le cd. *“segreterie convenzionate”* (sedi di segreterie formate da più Comuni in convenzione) possono avere sino ad un massimo di 5 Enti. Precisamente: *“Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. **Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti”***.
- ✓ Successivamente, il Ministero, con il decreto 28 aprile 2021, ha integrato il precedente decreto, aggiungendo all’articolo 2, comma 1°, quanto segue: *“Il **Ministero dell’interno può autorizzare convenzioni con più di cinque enti**, qualora sussistano  motivate esigenze rappresentate dagli enti locali interessati e siano indicate le modalità necessarie per assicurare l’ottimale svolgimento delle funzioni segretariali»*.
- ✓ Sempre il Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali), con circolare del 7 giugno 2021, ha chiarito quanto segue: *“Ferma restando la natura straordinaria della possibilità di deroga al limite massimo dei cinque enti, **la richiesta di autorizzazione in questione deve essere inviata a questo Dipartimento, Direzione Centrale per le Autonomie, tramite le Sezioni Regionali dell’Albo**, che devono preventivamente verificare le esigenze puntuali ed oggettive, specificate dettagliatamente dagli Enti interessati, per le quali si ritiene possibile tale deroga. La*

*disposizione in questione prevede, altresì, la necessità di indicare le modalità organizzative attraverso le quali si intende, comunque, assicurare che le funzioni segretariali vengano svolte in modo da garantire costantemente il buon andamento dell'azione amministrativa in tutti gli enti interessati”.*

RILEVATO che, conseguentemente, l'ampliamento delle convenzioni di segreteria, in deroga alla regola generale del numero massimo di cinque enti, può essere autorizzato in presenza di due presupposti: - motivate esigenze; - permanenza dell'ottimale svolgimento delle funzioni segretariali.

CONSIDERATO che il Comune di Campagnola Cremasca, Comune non facente parte dell'attuale convenzione di segreteria, ha chiesto di entrare a far parte della convenzione medesima. Ciò sulla base della considerazione e del convincimento il limite massimo numero dei cinque enti può essere legittimamente derogato in ragione della piena sussistenza dei predetti presupposti di deroga. Le amministrazioni comunali in convenzione intendono aderire alla richiesta anche e soprattutto in ragione della piena sussistenza dei presupposti di deroga. Per tale ragione, è stata elaborata una nuova bozza di convenzione di segreteria, comprendente anche il Comune di Campagnola Cremasca, che dovrebbe sostituire la vigente convenzione di segreteria avente scadenza naturale in data 32.12.2023.

PRESA VISIONE, a tal riguardo, dei seguenti documenti:

- a) Nuova convenzione di segreteria comunale “in deroga” comprendente non solo i comuni attualmente convenzionati (Trescore Cremasco; Pianengo; Izano; Casale Cremasco-Vidolasco; Ricengo), ma anche il Comune di Campagnola Cremasca. (convenzione costituita da n.10 articoli; allegato “A”).
- b) Relazione illustrante la sussistenza dei presupposti legittimanti l'ampliamento della convenzione di segreteria (allegato “B”).
- c) Richiesta di autorizzazione all'approvazione di convenzione di segreteria comunale “in deroga” (allegato “C”).
- d) Planimetria aree comunali (allegato “D”).

RIBADITO che costituisce intendimento di questa Amministrazione Comunale stipulare una nuova convenzione “in deroga”, per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria Generale di classe II°, tra i Comuni di: Trescore Cremasco (ab. ....), Pianengo (ab. 2539), Izano (ab. ....), Casale Cremasco-Vidolasco (ab. ....), Ricengo (ab. ....), Campagnola Cremasca (660) Totale popolazione: .....

VALUTATO che la scelta del convenzionamento contribuisce all'economicità, efficienza ed efficacia dell'attività istituzionale ed amministrativa, attesa la sostanziale omogeneità delle problematiche da affrontare e rappresenta un concreto vantaggio in ordine al risparmio sulle spese di gestione.

VISTI

- l'articolo 16 ter, comma 11 D.L. 1692/2019 (convertito in legge n. 8/2020).
- il Decreto Ministero Interni del 21 ottobre 2020.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

EFFETTUATA la votazione

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. /, astenuti n. /, resi da n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese.

## DELIBERA

- 1 Di approvare integralmente le premesse del presente atto deliberativo.
- 2 **Di approvare la nuova convenzione “in deroga”**, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e del servizio di **Segreteria Comunale**, fra i Comuni di: Trescore Cremasco (ab. ....), Pianengo (ab. 2539), Izano (ab. ....), Casale Cremasco-Vidolasco (ab. ....), Ricengo (ab. ....), Campagnola Cremasca (660)  
Totale popolazione: .....
- 3 Di disporre, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 16 ter, comma 11 D.L. 1692/2019 (convertito in legge n. 8/2020) e del Decreto Ministero Interni del 21 ottobre 2020, la costituzione della **nuova Segreteria Convenzionata di classe II<sup>^</sup>**, composta dai Comuni indicati al punto 2.
- 4 Di dare atto, inoltre, che le spese concernenti il servizio di Segreteria (nuova convenzione) sono ripartite tra i Comuni convenzionati, secondo le seguenti percentuali di compartecipazione:
  - Comune di Trescore Cremasco: 24%;
  - Comune di Pianengo: 21%;
  - Comune di Izano: 16%;
  - Comune di Casale Cremasco-Vidolasco: 15%
  - Comune di Ricengo: 12%.
  - Comune di Campagnola Cremasca: 10%
5. Di disporre, come espressamente indicato all'articolo 8 dell'approvata nuova convenzione, che la convenzione di segreteria in deroga, intervenuta l'approvazione ministeriale, avrà durata dalla data di presa in servizio del Segretario Comunale sino al 31.12.2025.
6. Di disporre, sempre in aderenza al citato articolo 8, quanto segue:
  - La convenzione dovrà essere espressamente approvata ed autorizzata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, il quale riceverà l'intera documentazione da parte della sezione regionale Albo Segretari della Lombardia.
  - In caso di mancata approvazione ministeriale, l'attuale convenzione di segreteria<sup>1</sup> non perderà efficacia e permarrà sino alla scadenza naturale del 31.12.2023.
  - La presente nuova convenzione di segreteria sostituirà, quindi, integralmente l'attuale convenzione in essere solo in caso di intervenuta approvazione ministeriale e nel momento in cui venga effettuata l'effettiva presa in servizio del Segretario prescelto.
7. Di disporre che copia della presente deliberazione venga inviata, tramite il Comune capo Convenzione, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'Interno, Servizio Gestione Albo Segretari CC. PP. Lombardia.

Stante l'urgenza di procedere,

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. /, astenuti n. /, resi da n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

---

<sup>1</sup> Interessante i soli cinque Comuni di Trescore Cremasco, Pianengo, Izano, Casale Cremasco-Vidolasco, Ricengo, con scadenza naturale in data 31.12.2023.

DELIBERA

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Agostino Guerini Rocco

IL Segretario Comunale  
Dott. Massimiliano Alesio

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

**(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)**

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi  
\_\_\_\_\_25-03-2023\_\_\_\_\_giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125  
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 25-03-2023

IL Segretario Comunale  
Dott. Massimiliano Alesio

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo  
Pretorio informatico del Comune dal \_\_\_\_\_25-03-2023\_\_\_\_\_ al  
\_\_\_\_\_09-04-2023\_\_\_\_\_

Campagnola Cremasca, \_\_\_\_\_25-03-2023\_\_\_\_\_

IL Segretario Comunale  
Dott. Massimiliano Alesio

---

**CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ**

**(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il \_\_\_\_\_13-03-2023\_\_\_\_\_ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente  
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, \_\_\_\_\_

IL Segretario Comunale  
Dott. Massimiliano Alesio